

questa conseguenza. Il direttore generale del debito pubblico che per legge non è eleggibile, con un semplice decreto potrebbe rendere eleggibile uno scrivano, da esso sempre dipendente, facendolo passare anche per pochi mesi alla Cassa ecclesiastica. Se lo stipendio solo determina la eleggibilità, giusta la interpretazione che l'onorevole relatore vuol dare all'articolo 97 della legge elettorale, è evidente che quello scrivano diventerebbe per questo passaggio eleggibile, mentre non è eleggibile il direttore generale del debito pubblico, dal quale lo scrivano dipende.

A tanto assurdo non può supporre ci voglia condurre la lettera dell'articolo 97 della legge elettorale.

Inoltre voi sapete, o signori, che la legge 17 maggio 1863, la quale ha creato la Cassa dei depositi e dei prestiti stabilisce che gli impiegati di quella Cassa sono veri impiegati dello Stato, anzi tanto la legge stessa quanto il regolamento approvato con decreto 25 agosto dello stesso anno contengono parecchie disposizioni copiate quasi alla lettera dalla legge costitutrice della Cassa ecclesiastica: questi impiegati figurano nella pianta organica della direzione generale del debito pubblico; questi impiegati amministrano non il danaro dello Stato ma il danaro dei comuni, delle provincie, e dei pubblici stabilimenti. Ebbene questi impiegati subalterni, il cui direttore generale non è eleggibile, se stesse la teoria dell'onorevole relatore, sarebbero eleggibili.

Io non credo possibile che la Camera voglia dare un'interpretazione così erronea all'articolo 97 della legge elettorale.

Io non lo ammetto, ma quand'anche la lettera della legge apparisse favorevole alla teoria dell'onorevole relatore, certamente lo spirito di essa si opporrebbe. Dividono questa mia opinione alcuni onorevoli membri della Commissione incaricata di accertare lo stato degli impiegati deputati, la quale opinione [apparisce dalla relazione testè presentataci, essere, cioè, gli impiegati della Cassa ecclesiastica veri impiegati stipendiati dello Stato. A me basta l'opinione di questi uomini autorevoli a convincermi sempre più della ineleggibilità del signor commendatore Giacomo Rattazzi, il quale non è direttore generale della Cassa ecclesiastica, ma condirettore generale del debito pubblico, sebbene illegalmente, a mio avviso.

Ecco in breve le ragioni che mi determinano a votare l'annullamento di questa elezione: avrei voluto, come già dissi, non prendere la parola; ma siccome la questione venne in campo, ho esposto anch'io la mia opinione e spero che la Camera l'approverà, respingendo le conclusioni proposte dall'onorevole relatore.

BOGGIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Bargoni.

BARGONI. Io ho domandato la parola allorquando il relatore citava non solo l'esempio dell'onorevole Robecchi intorno al quale ha già parlato il preopinante,

ma anche l'esempio dell'onorevole Borsarelli, la cui elezione fu convalidata nella presente Legislatura.

Io ho creduto mio debito di chiedere la parola per dichiarare (e ciò mi conduce di necessità a toccare un argomento che fu già trattato durante la precedente questione d'ordine), per dichiarare, cioè, che precisamente nell'ufficio VI, dinanzi al quale venne la elezione Borsarelli, fu trattata la questione della sua eleggibilità o non eleggibilità, avuto riguardo alla qualità che il Borsarelli riveste di subeconomo dei benefici vacanti, e che per una sola ragione l'ufficio non ha preso su questa alcuna conclusione, per la ragione cioè che era già stata nominata una Commissione incaricata dell'accertamento dello stato degli impiegati deputati.

Io non ho trovato una conclusione categorica e precisa nella relazione di questa Commissione relativamente al caso del Borsarelli, ma certo è che se l'onorevole relatore Sanguinetti pretende di derivare da questo fatto una conclusione favorevole al suo assunto, egli, a mio avviso, grandemente s'inganna, perchè la questione rimane ancora riserbata.

Giacchè ho la parola, senza ripetere troppe cose che già furono dette dal preopinante, io accennerò brevemente per quali ragioni credo per parte mia che l'onorevole Rattazzi sia assolutamente ineleggibile.

Io mi associo a quanto fu già detto dall'onorevole Cortese intorno alla qualità di condirettore del debito pubblico che il signor Rattazzi riveste. Ma senza insistere grandemente su questo, io precisamente mi faccio forte dell'argomento già accennato dall'onorevole Ercole intorno alla natura speciale di questo patrimonio che noi conosciamo sotto il nome di *Cassa ecclesiastica*, e che non so per qual ragione l'onorevole relatore dell'ufficio pretenda che sia cosa distinta dal bilancio dello Stato.

A me basta, se mai non vi fossero altri argomenti, la storia che esso stesso, il relatore, ci ha fatto degli enti che vengono a comporre questa amministrazione, per persuadermi che essa in nulla differisce dagli altri patrimoni dello Stato. Egli ci ha detto come nel 29 maggio 1855 mediante questa legge furono incorporati al patrimonio nazionale delle proprietà, dei beni di soppressi conventi e di benefizi aboliti, i quali prima eransi trovati sotto quella giurisdizione, per così dire privilegiata, che l'articolo 18 dello Statuto riserva alla Corona.

Ha detto poi qualche cosa di più; ha detto che questo patrimonio si è venuto ingrossando mediante i decreti che i commissari generali ed i dittatori delle provincie che nel 1859 e nel 1860 concorsero a far parte del regno d'Italia hanno emanato. Evidentemente questi decreti, sopprimendo conventi e benefizi, non hanno costituito altro che un aumento di patrimonio nazionale.

Ma vi è un ultimo fatto che per me è ancora il più decisivo.